



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENEZIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | GUIDORIZZI | MARZIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TROIANI | RUGGERO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | RINDONE | CESARE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2276/2015
depositato il 14/12/2015

- avverso la sentenza n. 289/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di TREVISO
contro:

difeso da:
DALLE CARBONARE PAOLO
VIALE DELLA REPUBBLICA N. 253/E 31100 TREVISO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01LC03757 IRPEF-ALTRO 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01LC03757 IVA-ALTRO 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01LC03757 IRAP 2008

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2276/2015

UDIENZA DEL

30/01/2017 ore 10:00

N°

689/17


PRONUNCIATA IL:

30.01.2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

10.06.2017

Il Segretario
Assistente Tributario
Nicoletta Cicuto



Al Ceas

[Handwritten signature]

R.G. Appelli n. 2276/2015 depositato il 14.12.2015 avverso la sentenza n. 289/05/2015 emessa il 04.12.2014 e depositata il 22.04.2015

Appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso n. 289/05/2015 del 04.12.2014 che aveva accolto, con la condanna al pagamento delle spese, il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. T6X01LC03757 relativo ad IRPEF, IVA, IRAP e altro per l'anno d'imposta 2008

Fatto e svolgimento del processo di primo grado

L'Agenzia delle Entrate, sul presupposto che dalle dichiarazioni fiscali prodotte dal contribuente era emersa l'esposizione di un reddito da lavoro fortemente negativo, avviò nei confronti dello stesso una verifica bancaria ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2 D.P.R. n. 600/73.

A seguito dell'intervenuto contraddittorio e dall'esame dei registri cronologico, IVA, acquisti e vendite e fatture, nonché delle pezze giustificative relative ai movimenti finanziari forniti, fu emesso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe con il quale furono formulati due diverse tipologie di rilievi e, in particolare, una ripresa a tassazione di carattere analitico che scaturiva dal raffronto tra i dati indicati in dichiarazione e quanto risultante dal registro cronologico e dai registri IVA e un recupero a tassazione scaturente dalle movimentazioni finanziarie rimaste prive di giustificazione ed equiparate a maggiori ricavi non dichiarati.

Il contribuente presentò tempestivo ricorso lamentando che l'attività professionale era svolta in modo parziale in quanto lo stesso era gravemente limitato fisicamente quale ipovedente a causa di una forma congenita di atrofia ottica con alterazione diffusa della retina che ne riduce il visus in entrambi gli occhi di 1/10.

Inoltre dichiarava di aver avuto gravi difficoltà nel trovare le giustificazioni agli ottocento movimenti richiesti dall'Agenzia non avendo più gli Istituti di Credito interpellati la disponibilità della documentazione per il lungo lasso di tempo trascorso, oltre cinque anni e per le intervenute fusioni e incorporazioni che avevano determinato gravi problemi organizzativi all'amministrazione degli istituti stessi.

La Commissione Tributaria Provinciale adita sul presupposto di una mancata corretta instaurazione del contraddittorio, accoglieva i ricorsi con condanna del convenuto – Ufficio alle spese del giudizio.

Svolgimento del presente grado del giudizio

Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate che ha ribadito quanto dedotto nel primo grado di giudizio e inoltre ha sottolineato l'erroneità della sentenza per non aver considerato le riprese analitiche, per aver erroneamente applicato il disposto dell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 e infine, che i rilievi che scaturivano dalle indagini bancarie e finanziarie non avevano avuto concrete giustificazioni.

R.G. Appelli n. 2276/2015 depositato il 14.12.2015 avverso la sentenza n. 289/05/2015 emessa il 04.12.2014 e depositata il 22.04.2015

*** ** * ** **

Parte appellante ha, pertanto, chiesto in riforma dell'impugnata sentenza venisse confermata la legittimità della pretesa fiscale con applicazione delle sanzioni nonché vittoria delle competenze di entrambi i gradi del giudizio.

Parte appellata si è ritualmente costituita ritenendo corretta l'impugnata decisione e ribadendo l'obbligatorietà della notifica di un processo verbale di constatazione a chiusura dell'attività di verifica effettuata e, inoltre, ha ribadito le eccezioni già formulate nel precedente grado di giudizio ritenute assorbite dalla sentenza impugnata.

Parte appellata ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma dell'impugnata decisione, con vittoria di spese.

La causa all'udienza del 30 gennaio 2017, dopo discussione, è stata trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare va osservato che:

- il novellato art. 132 c.p.c. esonera oramai dall'esposizione del tradizionale *“svolgimento del processo”*, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, *“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”*;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per *relationem* (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il Giudice, nel motivare *“concisamente”* la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – *“rilevanti ai fini della decisione”* concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come *“omesse”* (per l'effetto dell'*error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile – ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs n. 546 del 1992 – *non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque R.G.*



Appelli n. 2276/2015 depositato il 14.12.2015 avverso la sentenza n. 289/05/2015 emessa il 04.12.2014 e depositata il 22.04.2015

*** ** * ** **

attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice di fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.

Tanto premesso la Commissione ritiene che la sentenza impugnata non possa essere condivisa.

In particolare va osservato preliminarmente che l'attività di controllo nel caso di specie è stata posta in essere presso i locali dell'Amministrazione Finanziaria, circostanza questa non contestata da parte appellata, e pur parzialmente è stato espletato un contraddittorio con il contribuente in merito ai rilievi operati che scaturivano dalle indagini bancarie e finanziarie tanto che gli addebiti sono stati nel corso dell'attività istruttoria ampiamente ridimensionati e successivamente l'Agenzia delle Entrate ha altresì rideterminato in autotutela la pretesa impositiva nei termini della proposta di adesione che non era stata accolta dal contribuente.

E', quindi, evidente che nel caso di specie non era necessario elevare un pvc di chiusura delle indagini, atto che resta pur sempre nell'ambito istruttorio privo di autonomia nell'ambito dell'attività accertativa che si chiude con l'avviso di accertamento, quest'ultimo solo atto definitivo e impugnabile.

Nel caso di specie, peraltro, il contribuente ha fornito numerose giustificazioni dei rilievi scaturenti dalle attività finanziarie contestate e, inoltre, pare verosimile che lo stesso abbia avuto gravi difficoltà a reperire documentazione bancaria risalente ad operazioni di oltre cinque anni essendo la stessa non più disponibile presso gli istituti di credito che dette operazioni avevano effettuato anche per il fatto che le numerose fusioni ed incorporazioni avvenute con accorpamenti dei vari uffici hanno determinato conclamate e oggettive difficoltà organizzative di detti istituti.

Il motivo di doglianza relativo all'omessa valutazione del recupero analitico di costi pari a €. 56.548,00.- risultante dalla documentazione fornita dallo stesso contribuente va, per contro, accolto non avendo parte appellata fornito valide contestazioni in merito in entrambi i gradi di giudizio.

L'appello sul punto va pertanto accolto.

Ritiene la Commissione, peraltro, che stante l'oggettivo ridimensionamento dell'originaria pretesa formulata con l'avviso di accertamento impugnato, possono essere compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio.



R.G. Appelli n. 2276/2015 depositato il 14.12.2015 avverso la sentenza n. 289/05/2015 emessa il 04.12.2014 e depositata il 22.04.2015

*** ** * ** * ** *


P.Q.M.

La Commissione in parziale riforma dell'impugnata decisione accoglie l'appello dell'Ufficio in riferimento al recupero delle spese per €. 56.547,92.- Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Venezia - Mestre, 30 gennaio 2017

Il Relatore

Dott. Ruggero Troiani



Il Presidente

Dott. Marzio Guidorizzi

